



CIRCOLARE N. 57

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

DIVISIONE 5[^]

Prot. n. 062280

176620

Roma, li 18 LUG. 1997

Agli ISPETTORATI GENERALI
LORO SEDI

Alle RAGIONERIE CENTRALI ED UFFICI
CENTRALI DI RAGIONERIA
LORO SEDI

Alle RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO
LORO SEDI

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
LORO SEDI

OGGETTO: Disciplina dei trasferimenti a domanda del personale della Ragioneria Generale dello Stato.

PREMESSA

In data 10 febbraio 1997 è stato stipulato il Contratto Collettivo decentrato di Ministero - ai sensi dell'articolo 51, comma 3°, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 4 e 5 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri - fra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, concernente l'accordo per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno del Ministero del Tesoro.

La presente Circolare è volta a dare attuazione al suddetto accordo relativamente ai trasferimenti del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria Generale dello Stato; ad essa sono allegati: copia del suindicato accordo per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno del Ministero del Tesoro stipulato in data 10 febbraio 1997 e lo schema "MODELLO A" per la redazione dell'istanza di trasferimento.

Quanto disposto dalla presente Circolare non si applica al personale con qualifica dirigenziale, nè a quello dei ruoli locali in servizio presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Bolzano, per il quale trova applicazione la normativa prevista dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nonchè a quello appartenente al ruolo dei servizi meccanografici della Ragioneria Generale dello Stato - Personale del Centro Elaborazione Dati di Roma (C.E.D.), ai sensi dell'articolo 8 del regolamento approvato con D.P.R. 28 febbraio 1990, n. 83.

Al fine di porre in essere la mobilità interna di che trattasi, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

A) I trasferimenti hanno luogo sulla base di una graduatoria compilata annualmente per Sede di destinazione con le modalità fissate dall'accordo;

B) La Ragioneria Generale dello Stato è articolata in Uffici centrali e decentrati .

B-1) sono UFFICI CENTRALI gli Ispettorati Generali e le Ragionerie Centrali, ubicati nella città di Roma, nonchè le Ragionerie Regionali dello Stato e l'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po - PARMA.

B-2) sono UFFICI DECENTRATI le Ragionerie Provinciali dello Stato.

C) Il personale della Ragioneria Generale dello Stato è distribuito nei seguenti tre ruoli organici:

- 1) Personale del ruolo dei servizi CENTRALI
- 2) Personale del ruolo dei servizi MECCANOGRAFICI
- 3) Personale del ruolo delle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

1) Il personale del ruolo dei servizi centrali potrà produrre istanza di trasferimento esclusivamente per gli Uffici centrali di cui al suindicato punto B-1), ad eccezione del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali 3[^] e 2[^], che presta servizio negli Uffici Centrali ubicati nella città di Roma, che non potrà produrre istanza di trasferimento per le Ragionerie Regionali dello Stato e per l'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po - Parma.

2) Il personale del ruolo dei servizi meccanografici, ad eccezione di quello appartenente al succitato Centro Elaborazione Dati di Roma (C.E.D.), potrà produrre istanza di trasferimento per tutti gli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato, sia centrali che decentrati, indicati nei suddetti punti B-1) e B-2)..

3) Il personale del ruolo delle Ragionerie Provinciali dello Stato potrà produrre istanza di trasferimento esclusivamente per uno degli Uffici di cui al suindicato punto B-2), ad eccezione del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali 3[^] e 2[^], che potrà essere trasferito anche presso le Ragionerie Regionali dello Stato e l'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po - PARMA.

Sono presupposti per il trasferimento:

1) l'esistenza della vacanza di posto nella relativa qualifica funzionale presso la Sede ricevente ed organico complessivo della stessa Sede incompleto. Qualora ricorrano particolari situazioni di carenza complessiva, verrà valutata la possibilità di effettuare il

trasferimento in soprannumero nella qualifica funzionale della Sede ricevente, purchè detto trasferimento non arrechi pregiudizio alla funzionalità dell'Ufficio cedente e che, comunque, lo stesso abbia una vacanza nell'organico complessivo proporzionalmente inferiore a quella della Sede ricevente.

2) i richiedenti non devono essere soggetti ad alcun vincolo temporale (5 o 7 anni), stabilito con norma di Legge, di permanenza nella Sede di prima assegnazione, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di operare per specifiche e motivate esigenze di servizio nonchè per effetto di Leggi speciali, ovvero per movimenti di personale che intenda essere trasferito da una Sede ubicata nell'Italia centro-meridionale ad altra Sede ubicata in una delle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, nonchè presso la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Autonome della Valle D'Aosta e del Friuli Venezia Giulia.

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI

1) I trasferimenti a domanda sono disposti, sulla base delle graduatorie degli aspiranti formate in relazione ai titoli posseduti dagli stessi.

2) I posti da assegnare mediante trasferimenti a domanda verranno determinati da questo Ispettorato Generale con apposita situazione, da fornire alle Organizzazioni Sindacali entro il 15 febbraio di ogni anno, nella quale verranno individuate le disponibilità di posti esistenti nei singoli Uffici, nell'ambito di ciascuna qualifica funzionale. Per quanto concerne gli Ispettorati Generali e le Ragionerie Centrali, si precisa che i suddetti Uffici, ubicati nella città di Roma, ai fini della determinazione delle disponibilità di posti saranno unitariamente considerati.

Le suddette disponibilità saranno determinate dalle differenze esistenti fra le dotazioni organiche previste ed i dipendenti effettivamente in servizio presso i singoli Uffici.

Ad ogni singola Sede carente potrà essere assegnato un numero di impiegati non superiore, comunque, alla disponibilità complessiva dell'Ufficio, data dalla differenza fra la dotazione organica complessiva dello stesso ed il numero di impiegati complessivamente ivi in servizio, non potendosi assolutamente creare situazioni di esubero globale di personale.

Peraltro, il numero delle unità trasferibili da ogni Sede di servizio sarà determinato in modo che, comunque, detti movimenti non pregiudichino la normale funzionalità degli Uffici cedenti.

Gli interessati dovranno produrre le istanze di trasferimento esclusivamente mediante l'adozione del "MODELLO A" allegato alla presente Circolare e dovranno fare pervenire le stesse, a pena di irricevibilità, all'Ufficio ove i medesimi prestano servizio, entro e non oltre il termine del 31 marzo di ogni anno.

Il suddetto "MODELLO A" si compone di tre "SEZIONI":

1) La SEZIONE PRIMA è riservata alle notizie di carattere generale relative all'interessato;

2) La SEZIONE SECONDA è riservata all'indicazione dell'Ufficio presso il quale si chiede il trasferimento;

3) La SEZIONE TERZA è riservata all'elencazione di tutti i titoli valutabili individuati al punto 1 - 3, lettere da A) ad F) del Contratto Collettivo decentrato di Ministero stipulato in data 10 febbraio 1997, con l'indicazione, per ogni singola categoria, della documentazione da produrre a comprova del possesso dei relativi requisiti.

Gli aspiranti al trasferimento avranno cura di attribuirsi, per ognuna delle singole voci indicate nella SEZIONE TERZA del "MODELLO A", il relativo punteggio, in base alle motivazioni che giustificano il trasferimento stesso, nonché di allegare, in originale, la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti valutati.

I requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo di ogni anno), trascorso il quale, pertanto, non saranno consentite dichiarazioni ulteriori né aggiornamenti alla documentazione prodotta.

Ogni aspirante potrà chiedere il trasferimento, indicando, al massimo, tre Uffici.

Al riguardo si precisa che gli aspiranti dovranno procedere alla compilazione di tanti "MODELLI A" per quanti saranno gli Uffici richiesti che, in ogni caso, si ribadisce, non potranno essere superiori a tre. Sarà cura degli interessati, nella suddetta ipotesi, indicare nella SEZIONE SECONDA di ciascun "MODELLO A" compilato, l'ordine di preferenza (1°, 2° o 3°) di ogni Sede richiesta. In quest'ultimo caso, gli interessati dovranno allegare la succitata documentazione originale ad una sola delle istanze.

Gli aspiranti al trasferimento presso uno degli Uffici ubicati nella città di Roma, che prestano servizio al di fuori della suddetta Sede, potranno chiedere di essere trasferiti ad uno qualsiasi dei citati Uffici oppure precisare chiaramente quello presso il quale gradirebbero essere assegnati, ferma restando, in quest'ultimo caso, la possibilità dello Scrivente di destinare i medesimi, in relazione alle esigenze di servizio, ad Uffici diversi da quelli richiesti, sempre, naturalmente, nell'ambito della città di Roma.

Il Dirigente dell'Ufficio al quale dovranno essere presentate le istanze di trasferimento (Direttore di Ragioneria, ovvero dirigente della Divisione per il personale appartenente agli Ispettorati Generali) avrà cura di verificare l'esattezza del punteggio responsabilmente attribuitosi da ciascun dipendente nella propria scheda (MODELLO A) attraverso l'esame della documentazione allegata.

Verificata la congruità del punteggio, il Dirigente controfirmerà le istanze e provvederà ad inviarle a questo Ispettorato Generale, trattenendone una copia e la relativa documentazione che, comunque, potrà essere richiesta in qualunque momento dallo Scrivente. Qualora il Dirigente non concordi sull'entità del punteggio attribuitosi dall'aspirante al trasferimento, lo farà presente al medesimo, rendendogli noti i motivi per i quali ritiene il punteggio non esatto ed invitandolo all'apposita rettifica. Nel caso in cui il candidato ritenga comunque corretta la propria valutazione, il Dirigente dell'Ufficio provvederà ad inoltrare a questo Ispettorato Generale l'istanza, corredata, questa volta, della relativa documentazione, chiarendo i motivi per i quali ha ritenuto opportuno non confermare il punteggio in questione. Sarà cura dello Scrivente, in quest'ultimo caso, procedere, una volta esaminata l'istanza, alla definitiva attribuzione del punteggio all'interessato ed a darne comunicazione allo stesso, nel più breve tempo possibile.

Le istanze dovranno essere tempestivamente trasmesse allo Scrivente, che dovrà improrogabilmente riceverle entro il 10 aprile di ogni anno, così da consentire a questo Ispettorato Generale di comunicarne. l'esatto numero alle Organizzazioni Sindacali entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro il 15 maggio di ogni anno questo Ispettorato Generale, ai fini della formazione delle graduatorie per ciascuna Sede, richiederà ai singoli Uffici, per gli aspiranti utilmente collocati nelle suddette graduatorie, la documentazione prodotta dai medesimi a sostegno delle proprie istanze di trasferimento.

La suddetta documentazione dovrà pervenire allo Scrivente entro il 30 maggio di ogni anno.

Le graduatorie verranno approvate con Decreto Ministeriale da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Al suddetto provvedimento verrà data la necessaria diffusione mediante pubblicazione nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero del Tesoro.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze:

- 1) non prodotte sull'apposito "MODELLO A" ;
- 2) pervenute ai singoli Uffici e protocollate oltre il citato termine perentorio del 31 marzo di ogni anno ;
- 3) non corredate della documentazione necessaria;
- 4) presentate da coloro nei cui confronti sia in corso un procedimento di dispensa dal servizio.

Si precisa inoltre che, per motivi organizzativi e per garantire la corretta applicazione della nuova metodologia, gli interessati, anche se avessero già avanzato istanza di trasferimento, sono invitati a rinnovare la propria richiesta, per partecipare alla presente procedura.

SCAMBIO DI SEDE

E' consentito, in qualsiasi momento, il trasferimento per scambio di Sede.

Gli aspiranti dovranno appartenere:

- 1) alla stessa qualifica funzionale;
- 2) allo stesso profilo professionale;

3) allo stesso ruolo.

Le istanze, che dovranno chiaramente specificare il nominativo del dipendente con il quale si intende scambiare la Sede, potranno essere inoltrate direttamente dagli interessati allo scrivente Ispettorato Generale, che provvederà all'esame ed all'eventuale accoglimento o rigetto motivato delle stesse.

PARTE SECONDA

TRASFERIMENTI IN DEROGA

Possono essere disposti, in qualsiasi momento, trasferimenti a domanda, in deroga alla normale procedura prevista dalla prima parte della presente Circolare, soltanto nei sottoindicati casi:

- a) particolari, eccezionali e gravissime situazioni in cui si trova il dipendente o i suoi familiari;
- b) nei casi previsti dall'art. 33 - commi 5° e 6° - della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, precisando che l'applicazione del succitato comma 5° sarà possibile soltanto qualora l'interessato al trasferimento dimostri di convivere materialmente con il parente infermo gravemente handicappato nei confronti del quale risulti essere l'unica persona idonea a prestare la necessaria assistenza, in ottemperanza a quanto disposto, in merito, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325 del 18- 29 luglio 1996;
- c) nei casi previsti dall'art. 1 - comma 5°- della legge 10 marzo 1987, n. 100 (coniuge militare);

- d) qualora ricorrano particolari, specifiche, urgenti e contingenti necessità connesse al funzionamento delle singole unità organizzative. In tal caso sarà cura di questo Ispettorato Generale informare tempestivamente le Organizzazioni Sindacali.
- e) nei casi di istanze di trasferimento per una Sede ubicata presso una delle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, nonché presso la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Autonome della Valle D'Aosta e del Friuli Venezia Giulia, qualora non vi siano altri dipendenti interessati alla medesima Sede.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni della presente Circolare, così come descritte, saranno applicate a decorrere dal 1^o gennaio 1998.

Esclusivamente per l'anno 1997, al fine di consentire l'immediata attivazione della mobilità interna, i termini previsti sono anticipati così come di seguito indicato:

1) l'informazione preliminare delle situazioni di organico dei singoli Uffici verrà fornita alle Organizzazioni Sindacali entro il 30 giugno 1997;

2) le istanze di trasferimento, a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate ai singoli Uffici entro e non oltre il termine del 30 agosto 1997 ;

3) le istanze dovranno pervenire allo Scrivente, dai vari Uffici, entro il 10 settembre 1997;

4) entro il 30 settembre 1997 questo Ispettorato Generale provvederà ad informare le Organizzazioni Sindacali sul numero delle domande presentate;

5) entro il 10 ottobre 1997 questo Ispettorato Generale provvederà a richiedere ai singoli Uffici la documentazione relativa agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie per Sede, che dovrà pervenire allo Scrivente entro il 30 ottobre 1997;

6) le graduatorie, per ciascuna Sede, degli aspiranti al trasferimento, verranno approvate con Decreto Ministeriale da emanarsi entro il 30 novembre 1997.

Giova infine precisare che, ai sensi dell'art. 2 - comma 4°- della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in caso di false dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si prega di voler portare a conoscenza di tutto il personale in servizio presso codesta Sede, con la massima sollecitudine, la presente Circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta con assicurazione di adempimento.

Roma, li 18 LUG. 1997

g.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Manzoni

UFFICIO:

Istanza pervenuta in data:

Protocollo n.



**MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

SEZIONE PRIMA

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne coniugate indicare prima il cognome da nubile)			
NOME		DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno	
		[] [] [] [] 1 9 [] []	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV.	C.A.P. <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> F
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.	C.A.P.	FRAZIONE, VIA E N. CIVICO

PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA FUNZIONALE	RUOLO DI APPARTENENZA	UFFICIO DI APPARTENENZA
-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------

SEZIONE SECONDA

SEDE RICHIESTA : _____

qualora il candidato abbia prodotto altre istanze di trasferimento, (3 al massimo, compresa la presente) indichi l'ordine di preferenza delle sedi richieste:

1) _____

2) _____

3) _____

SEZIONE TERZA**TITOLI VALUTABILI**

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i seguenti titoli ¹

(A)

“ CONDIZIONI DI FAMIGLIA ”

(il punteggio complessivo non può essere superiore a 44)

RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE NON SEPARATO CHE SVOLGA ATTIVITA LAVORATIVA NELLA PROVINCIA OVE SI CHIEDE IL TRASFERIMENTO.	ATTIVITA	PUNTI
<p>1) il coniuge non può essere trasferito : PUNTI 18. E' necessaria una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, da cui risulti che il richiedente non è divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente dal coniuge e che quest'ultimo svolga attività lavorativa nella provincia richiesta, nonché una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge che attesti l'impossibilità del medesimo di essere trasferito presso la provincia ove il proprio congiunto presta servizio.</p>		
<p>2) il coniuge è trasferibile, ma l'istanza non viene accolta dal datore di lavoro: PUNTI 8. E' necessaria una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, da cui risulti che il richiedente non è divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente dal coniuge e che quest'ultimo svolga attività lavorativa nella provincia richiesta, nonché una copia autenticata dell'istanza di trasferimento presentata dal coniuge al proprio datore di lavoro e della risposta negativa pervenuta in merito, ovvero una dichiarazione del datore di lavoro attestante il non accoglimento dell'istanza.</p>		
<p>3) il coniuge può essere trasferito: PUNTI 6. -Occorre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, da cui risulti che il richiedente non è divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente dal coniuge e che quest'ultimo svolga attività lavorativa nella provincia richiesta.</p>		
RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE NON SEPARATO CHE NON SVOLGA ATTIVITA LAVORATIVA. PUNTI 9.		PUNTI
<p>Occorre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, da cui risulti che il richiedente non è divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente dal coniuge. Occorre, altresì, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il coniuge del richiedente attesti di essere disoccupato.</p>		
RICONGIUNGIMENTO A FIGLI MINORI RESIDENTI NELLA PROVINCIA RICHIESTA		PUNTI
<p>1) Il richiedente è vedovo, celibe, o nubile ovvero divorziato o separato , con atto omologato dal tribunale , con affidamento di figli minori : PUNTI 18. E' necessaria una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente attesti di essere vedovo, celibe o nubile, ovvero, nel caso in cui il medesimo sia separato o divorziato, una copia autenticata della sentenza di divorzio, di separazione giudiziale o dell'atto di omologazione per la separazione consensuale, da cui risulti che i figli sono stati affidati al richiedente stesso; è necessaria, altresì, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente attesti che i figli minori risiedono nella provincia richiesta.</p>		
<p>2) Il richiedente è divorziato o separato, con atto omologato dal tribunale, senza affidamento di figli minori : PUNTI 6 E' necessaria una copia autenticata della sentenza di divorzio, di separazione giudiziale o dell'atto di omologazione per la separazione consensuale, da cui risulti che i figli non sono stati affidati al richiedente; è necessaria, altresì, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente attesti che i figli minori risiedono nella provincia richiesta.</p>		

¹ Evidenziare quali, fra le elencate ipotesi, coincidono con la propria situazione personale, apponendo nella seconda colonna una " X " e, nella terza colonna, il relativo punteggio, avendo cura, per ciascun caso, di produrre la necessaria documentazione.

RICONGIUNGIMENTO A PARENTI ED AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO, CHE ABBIANO ASSOLUTO BISOGNO DELL'ASSISTENZA DEL DIPENDENTE PURCHÉ NON ASSISTIBILI DA ALTRI FAMILIARI. PUNTI: 6	PUNTI
Occorre, in tal caso, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente attesti il rapporto di parentela intercorrente con il familiare bisognoso di assistenza, i motivi per i quali detta assistenza si rende necessaria nonché l'impossibilità da parte di altri familiari di prestare la suddetta assistenza. Occorre, altresì, idonea certificazione medica attestante lo stato di bisogno assistenziale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.	

CARICO FAMILIARE AI FINI FISCALI	PUNTI
5 persone o più a carico : PUNTI 4 ; 4 persone a carico : PUNTI 3 ; 3 persone a carico : PUNTI 2,50 ; 2 persone a carico : PUNTI 2 ; 1 persona a carico : PUNTI 1,50. Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,50 punti nelle prime due ipotesi e di 1,00 punto nelle altre due. Occorre, in questo caso, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con cui il richiedente attesti il numero dei familiari a carico del medesimo ed il loro grado di parentela con lo stesso, nonché, eventualmente, che il coniuge non produca alcun reddito.	

OBBLIGO DI LASCIARE AL PROPRIETARIO L'ALLOGGIO ATTUALMENTE OCCUPATO IN PRESENZA DI SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVO. PUNTI: 5	PUNTI
E' necessaria, in tal caso, copia autenticata della sentenza di sfratto.	

GRAVI ALTERAZIONI DELLO STATO DI SALUTE DI UN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE CHE DETERMININO LA PROLUNGATA NECESSITA' DI ACCEDERE A STRUTTURE SANITARIE ASSENTI NELLA SEDE DI SERVIZIO ATTUALE O CHE RENDANO PARTICOLARMENTE CONTROINDICATA LA PERMANENZA NELLA SEDE OCCUPATA O CHE RENDANO NECESSARIO IL RICORSO IN MODO CONTINUATIVO AD UN ISTITUTO DI CURA E RIABILITAZIONE CHE SI TROVI NELLA SEDE RICHIESTA E NON IN QUELLA ATTUALE. PUNTI: 6	PUNTI
I suddetti motivi di salute dovranno essere dimostrati con appositi certificati medici rilasciati da parte di una struttura sanitaria pubblica.	

RICONGIUNGIMENTO A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP - PRIVO DI ASSISTENZA - DA CERTIFICARE CON LE MODALITÀ' PREVISTE DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. PUNTI: 20	PUNTI
E', in tal caso, necessaria copia conforme all'originale della certificazione prevista dall'art. 4 della legge n. 104/92 che attesti la condizione di "handicappato grave" del parente infermo. Occorre, altresì, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il dipendente attesti il grado di parentela intercorrente con il familiare da assistere, che quest'ultimo non è ricoverato a tempo pieno presso una struttura sanitaria e non riceve assistenza da altri parenti. Qualora il familiare portatore di <u>handicap grave</u> <u>conviva</u> con il richiedente, (precisando che la <u>convivenza</u> è possibile qualora esista una ragionevole distanza fra la Sede in cui il richiedente presta servizio e quella presso cui il familiare handicappato risiede) e fermo restando quanto sopra, quest'ultimo potrà chiedere <u>il trasferimento in deroga</u> , ai sensi dell'art. 33 - comma 5° - della L. 104/92, di cui alla parte seconda, lettera B) della presente Circolare.	

TOTALE PUNTEGGIO (A) "CONDIZIONI DI FAMIGLIA"
--

(B)

"EVENTUALI NECESSITA' DI STUDIO DEL DIPENDENTE, DEL CONIUGE E DEI FIGLI" (il punteggio complessivo non può essere superiore a 8)

IL RICHIEDENTE HA NECESSITA' DI DOVER SEGUIRE CORSI DI STUDIO DI DURATA PLURIENNALE, SEMPRE CHE NON ESISTA NELLA SEDE DI SERVIZIO LA POSSIBILITÀ DI FREQUENTARE TALI CORSI. PUNTI: 4	PUNTI
Occorre un certificato di iscrizione all'Istituto presso il quale il richiedente intende seguire i suddetti corsi nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente attesti che i corsi in questione non sono stati istituiti nella sede di servizio	

IL CONIUGE O I FIGLI DEL RICHIEDENTE HANNO NECESSITA' DI DOVER SEGUIRE CORSI DI STUDIO DI DURATA PLURIENNALE, SEMPRE CHE NON ESISTA NELLA SEDE DI SERVIZIO LA POSSIBILITA' DI FREQUENTARE TALI CORSI PUNTI 2 per il coniuge e per ciascuno dei figli che ha la suddetta necessità di studio.	PUNTI
Occorre un certificato di iscrizione all'Istituto presso il quale il coniuge o il figlio del richiedente intende seguire i suddetti corsi nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il richiedente attesti che i corsi in questione non sono stati istituiti nella sede di servizio.	

TOTALE PUNTEGGIO (B) "NECESSITA' DI STUDIO"

(C)
"ANZIANITÀ DI SERVIZIO"
 (il punteggio complessivo non può essere superiore a 12)

punti 0,10 per ogni mese di effettivo servizio prestato presso le Pubbliche Amministrazioni . di cui all'art. 1 - comma 2 - del D. Lg.vo n. 29/1993. (Sono considerati pari ad un mese i periodi di almeno 16 giorni). - La relativa certificazione è già in possesso dell'Amministrazione, tuttavia, ai fini del necessario riscontro del Direttore dell'Ufficio, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale il medesimo attesti la suddetta anzianità di servizio.	PUNTI
---	-------

(D)
"ANZIANITÀ NELLA SEDE DI PROVENIENZA"
 (il punteggio complessivo non può essere superiore a 12)

punti 0,10 per ogni mese di effettivo servizio prestato nell'Ufficio di appartenenza. (Sono considerati pari ad un mese i periodi di almeno 16 giorni). L'Ufficio è chiaramente in possesso della documentazione necessaria ai fini del riscontro di quanto attestato dal richiedente.	PUNTI
--	-------

(E)
"ANZIANITÀ NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA"
 (il punteggio complessivo non può essere superiore a 4)

Punti 0,02 per ogni mese trascorso dalla data di presentazione della prima istanza di trasferimento dopo la scadenza dell'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione. Occorre, in questo caso, ai fini del necessario riscontro del Direttore dell'Ufficio, copia autentica della suddetta istanza di trasferimento.	PUNTI
--	-------

(F)
"MOTIVI DI SALUTE"

IL DIPENDENTE E' AFFETTO DA INFERMITA' CHE COMPORTANO LA PROLUNGATA NECESSITA' DI ACCEDERE A STRUTTURE SANITARIE PRESENTI SOLTANTO NELLA SEDE RICHIESTA O DA QUESTA PIÙ FACILMENTE RAGGIUNGIBILI. PUNTI 12.	PUNTI
I suddetti motivi di salute dovranno essere dimostrati con appositi certificati medici rilasciati da una struttura sanitaria pubblica.	

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)

..... , li

FIRMA DEL RICHIEDENTE

VISTO : IL DIRIGENTE

N.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.G.A.G. - U.O.C.



Il Ministro del Tesoro

383

020668

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 35, comma 8, e 51;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti inquadrati nel comparto dei Ministeri avente validità per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 ed in particolare gli articoli 4, e 5, comma 4, lettera c);

VISTO il proprio D.M. in data 9 agosto 1996 con il quale presso il Ministero del Tesoro è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la conduzione delle trattative e per la stipula degli accordi decentrati sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro del Tesoro o dal Sottosegretario delegato;

VISTA lo schema di contratto decentrato a livello di Ministero del Tesoro, relativo alle materie di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto il 10 febbraio 1997 dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, con il quale sono stati stabiliti i criteri generali per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno dello stesso dicastero;

DECRETA :

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, richiamate dall'articolo 4, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti inquadrati nel comparto dei Ministeri, si autorizza la

MINISTERO DEL TESORO RAGIONERIA CENTRAL	
008272	03 MAR 97
PROTOCOLLO ARRIVO	

MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA CENTRAL - 4

delegazione di parte pubblica a sottoscrivere le intese raggiunte con le Organizzazioni sindacali in data 10 febbraio 1997 e relative alle materie previste dall'articolo 35, comma 8, del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'unito contratto collettivo decentrato.

Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti Organi di controllo.

ROMA, IL 26 FEB. 1997

U.

IL MINISTRO
F. De Martino

MINISTERO DEL TESORO
Ragione Sociale
VISA per la legittima
Reg. al n° 448
Es. Fin. 1997
Roma, 4 MAR. 1997

IL DIRETTORE
[Signature]





10.2.97mob7

Ministero del Tesoro

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI MINISTERO, STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 51, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI. ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO DEL MINISTERO DEL TESORO.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno dieci del mese di febbraio, in una sala del Ministero del Tesoro ha luogo un incontro tra la delegazione di parte pubblica, costituita con D.M. in data 9 agosto 1996 e la delegazione di parte sindacale per procedere all'individuazione dei criteri generali per l'attivazione di:

1. trasferimenti di sede nell'ambito dello stesso ruolo;
2. passaggi da un ruolo all'altro del Ministero del Tesoro.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 51;

CONSIDERATO che presso il Ministero del Tesoro coesistono più strutture con separati ruoli organici che amministrano, autonomamente, il proprio personale dipendente;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del

Comparto Ministeri ed in particolare l'articolo 5;

VISTE le proposte presentate dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale in ordine all'individuazione dei criteri generali per l'attivazione di:

1. trasferimenti di sede nell'ambito dello stesso ruolo;
2. passaggi da un ruolo all'altro del Ministero del Tesoro.

CONCORDANO:

I criteri di seguito individuati per ciascuno dei seguenti istituti giuridici:

1. trasferimenti di sede nell'ambito dello stesso ruolo;
2. passaggi da un ruolo all'altro del Ministero del Tesoro.

1 TRASFERIMENTI DI SEDE NELL'AMBITO DELLO STESSO RUOLO

- Entro il 15 febbraio di ogni anno, le Amministrazioni forniranno informazione preliminare con esame congiunto, ove richiesto, sulle situazioni di organico dei singoli uffici e sull'esigenza di attuare i trasferimenti stessi tra le varie sedi a condizione che ne sussistano i presupposti di cui ai criteri di seguito indicati:

1 - 1) PRESUPPOSTI:

- l'esistenza della vacanza di posto nella relativa qualifica funzionale presso la sede ricevente ed organico complessivo della stessa sede incompleto.

Qualora la sede presenti particolari situazioni di carenza complessiva, viene valutata la possibilità di effettuare il trasferimento in soprannumero nella qualifica funzionale della sede ricevente purchè il trasferimento non comporti gravi disfunzioni alla funzionalità dell'ufficio

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a small signature, a larger signature that appears to be 'M. ...', a signature that looks like 'G. ...', and a signature that looks like 'A. ...'. To the right of these, there are some initials and a vertical line with a checkmark-like symbol.

cedente e che la sede cedente abbia una vacanza nell'organico complessivo proporzionalmente inferiore alla sede ricevente;

- i richiedenti non devono avere alcun vincolo di permanenza nella sede ove prestano servizio, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di operare per specifiche e motivate esigenze di servizio nonchè per effetto di leggi speciali, ovvero per movimenti di personale che intenda essere trasferito da una sede ubicata nell'Italia centromeridionale ad altra sede ubicata in una delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, nonchè presso la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Autonome della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

1 - 2) ESAME DELLE DOMANDE:

Ogni istanza di trasferimento, da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà essere opportunamente valutata in relazione ai sopraindicati presupposti e del numero delle domande verrà fornita informazione alle OO.SS..

In ogni caso il trasferimento richiesto potrà essere attuato previa intesa con gli uffici generali di appartenenza degli interessati.

1 - 3) PRECEDENZE NEL TRASFERIMENTO:

Fermo restando il disposto contenuto nella legge 104/92, nel caso di più istanze di trasferimento presso la stessa sede saranno valutate, in ordine di priorità, le esigenze dei singoli aspiranti al trasferimento cui saranno attribuiti i punteggi sottoindicati:

A) CONDIZIONI DI FAMIGLIA

fino a punti 44

1. ricongiungimento al coniuge non separato che svolga attività lavorativa nella provincia ove si chiede il trasferimento:

1 - a) nel caso in cui il coniuge stesso

- | | |
|--|------------|
| non possa essere trasferito; | punti 18 |
| 1 - b) nel caso in cui il coniuge sia traferibile
ma l'istanza di trasferimento non viene
accolta dal datore di lavoro; | punti 8 |
| 1 - c) nel caso in cui il coniuge potrebbe
essere trasferito; | punti 6 |
| 2. ricongiungimento al coniuge non separato
che non svolga attività lavorativa; | punti 9 |
| 3. ricongiungimento ai figli minori residenti
nella provincia per cui si chiede il trasfe
rimento da parte di: | |
| 3 - a) vedovi, celibi o nubili ovvero
divorziati o separati, con atto
omologato dal Tribunale, con affidamento
di minori; | punti 18 |
| 3 - b) divorziati o separati con atto
omologato dal Tribunale, senza affidamento di
minori; | punti 6 |
| 4. ricongiungimento a parenti ed affini entro
il secondo grado, che abbiano assoluto bisogno
dell'assistenza del dipendente purchè non
assistibili da altri familiari; | punti 6 |
| 5. Carico familiare ai fini fiscali: | |
| 5 persone o più a carico | punti 4 |
| 4 persone a carico | punti 3 |
| 3 persone a carico | punti 2,50 |
| 2 persone a carico | punti 2 |
| 1 persona a carico | punti 1,50 |
| se il reddito del dipendente è l'unico
all'interno del nucleo familiare, il punteggio
è aumentato di 1,50 punti nelle prime due
ipotesi e di 1.00 punti nelle seguenti due; | |

[Handwritten signatures and initials]

6. obbligo di lasciare al proprietario la disponibilità dell'alloggio attualmente occupato in presenza di sentenza di sfratto esecutivo; punti 5
7. gravi alterazioni dello stato di salute di un componente il nucleo familiare che determinino la prolungata necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella sede di servizio attuale o che rendano particolarmente controindicata, attestata da una struttura sanitaria pubblica, la permanenza nella sede occupata o che rendano necessario il ricorso in modo continuativo ad un istituto di cura e di riabilitazione che si trovi nella sede richiesta e non in quella attuale; punti 6
8. ricongiungimento a familiare portatore di handicap - privo di assistenza - da certificare con le modalità previste dalla legge n. 104/1992; punti 20

B) EVENTUALI NECESSITA' DI STUDIO DEL DIPENDENTE, DEL CONIUGE E DEI FIGLI

fino a punti 8

1. Per il dipendente che dimostri di dover seguire corsi di studio di durata pluriennale, sempre che non esista nella sede di servizio la possibilità di frequentare tali corsi; punti 4
2. Per il coniuge o per ogni figlio che dimostri di dover seguire corsi di studio di durata pluriennale, sempre che non esista nella sede di servizio la possibilità di frequentare tali corsi; punti 2

[Handwritten signatures and initials]

C) ANZIANITA' DI SERVIZIO

fino a punti 12

Premesso che non esistono sedi del Ministero del Tesoro che possono essere considerate disagiate viene attribuito:

per ogni mese di effettivo servizio prestato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 - comma 2 - del D.L.vo n. 29/1993 - saranno considerati pari ad un mese i periodi di almeno 16 giorni -;

punti 0,10

D) ANZIANITA' NELLA SEDE DI PROVENIENZA

fino a punti 12

Per ogni mese di effettivo servizio prestato nell'ufficio di appartenenza - saranno considerati pari ad un mese i periodi di almeno 16 giorni -;

punti 0,10

E) ANZIANITA' NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

fino a punti 4


Per ogni mese trascorso dalla presentazione dell'istanza di trasferimento dopo la scadenza dell'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione

punti 0,02

F) MOTIVI DI SALUTE

fino a punti 12

Saranno valutate le infermità del dipendente che comportino la prolungata necessità di



accedere a strutture sanitarie presenti solo
nella sede richiesta o da questa più facilmente
raggiungibili.

punti 12

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza l'impiegato con maggiore età anagrafica.

Delle istanze di trasferimento verrà predisposta apposita graduatoria entro il 30 giugno di ogni anno che verrà portata a conoscenza del personale nelle varie sedi di servizio, attraverso il bollettino ufficiale del Ministero del tesoro la cui pubblicazione verrà richiesta entro la stessa data del 30 giugno.

2. PASSAGGI DA UN RUOLO ALL'ALTRO DEL MINISTERO DEL TESORO

Ciascuna Amministrazione del Ministero del Tesoro, prima di dare attuazione al D.P.C.M. n. 716/1994, provvederà a comunicare alle altre Amministrazioni dello stesso Ministero, i posti disponibili nei propri ruoli per la mobilità interna, dandone informazione alle OO.SS..

Ove possibile saranno attivate le procedure secondo la normativa vigente e nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente accordo purchè le esigenze del richiedente coincidano con quelle delle Amministrazioni interessate.

Semestralmente, dei provvedimenti adottati per trasferimenti e passaggi di ruolo verrà data informazione successiva alle OO.SS..

3. DEROGHE

Qualora ricorrano particolari, specifiche, urgenti e contingenti necessità connesse al funzionamento delle singole unità organizzative, l'Amministrazione potrà adottare i relativi provvedimenti di mobilità, per il tempo necessario a soddisfare le esigenze, fornendo immediata comunicazione alle OO.SS..

L'Amministrazione potrà, altresì, effettuare i trasferimenti qualora ricorrano particolari, eccezionali e gravissime situazioni in cui si trova il dipendente o i suoi familiari.

4. CLAUSOLA TRANSITORIA

Le Amministrazioni del Ministero del Tesoro, in relazione alla disponibilità di posto di organico esistente, possono procedere, nelle more del definitivo perfezionamento del presente accordo, alla definizione dei trasferimenti di personale che si trova in particolari o gravi situazioni familiari ed ambientali, dandone immediata comunicazione alle OO.SS..

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA

Donatella Malini
Antonio
Antonio
Paola Casanova
Albino
Aldo Di Benedetto

LA DELEGAZIONE
SINDACALE

C.G.I.L. *Giuseppe Spasari*
C.I.S.L. *Paolo*
U.I.L. *Antonio Casanova*
U.N.S.A. *Paolo Casanova*
S.A.L.T. *Antonio Casanova*
C.I.S.Na.L.- U.G.L. _____
DIR.STAT. *Giuseppe Guerin*
R.d.B.-C.U.B. _____
C.I.D.A. _____
U.Na.Di.S. *Antonio*
C.I.S.A.L. *Paolo Casanova*

Il presente documento si compone di n. 8 pagine.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le delegazioni trattanti assumono l'impegno di procedere, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della prevista riforma del Ministero del Tesoro, alla rilevazione delle situazioni di personale comandato in ruoli diversi della stessa Amministrazione nonché personale di altre Amministrazioni comandato presso uffici del Ministero del Tesoro, prevedendo, ove possibile, per lo stesso personale, previa opzione, il passaggio definitivo di ruolo.

LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA

Giuseppe D'Alagni
R. F. L.
Armando Casanova
Paolo Castellan
Luigi...
Roberto Di Benedetto

LA DELEGAZIONE
SINDACALE

C.G.I.L. *Giuseppe D'Alagni*
C.I.S.L. *Armando Casanova*
U.I.L. *Paolo Castellan*
U.N.S.A. *Luigi...*
S.A.L.T. *Roberto Di Benedetto*
C.I.S.Na.L.-U.G.L. VEDI DICHIARAZIONE ALL'ACCORDO
DIR.STAT. *Colfredo Guarni*
R.d.B.-C.U.B. VEDI DICHIARAZIONI ALL'ACCORDO
C.I.D.A.
U.Na.Di.S. *Roberto Di Benedetto*
C.I.S.A.L. *Luigi...*

DICHIARAZIONE C.G.I.L.

La CGIL, valutata l'importanza di pervenire per la prima volta ad un accordo sul delicato tema della mobilità volontaria ritenendolo comunque un significativo passo avanti nell'acquisizione della certezza dei diritti dei lavoratori

firma il presente accordo

rimarcando altresì la propria contrarietà ai punti 3 (Deroghe) e 4 (Clausola transitoria), in quanto formulati in maniera eccessivamente generica, lasciando di fatto ampi margini di discrezionalità.

Pertanto, la CGIL auspica al riguardo che vengano rispettate le affermazioni verbali del Capo della delegazione di parte pubblica, dott. Labruna, relativamente all'efficacia della Clausola transitoria, limitata esclusivamente alla fase di prima applicazione dell'accordo stesso.

Infine, la CGIL, nel firmare l'accordo, ritiene che eventuali comandi, effettuabili per inderogabili esigenze di servizio, non debbano essere di pregiudizio alcuno al numero dei posti messi a concorso per i trasferimenti.

C.G.I.L. - FP
Delegazione Trattante M.ro Tesoro
